

CONTRATTO D'APPALTO
FORNITURA DI N. 10 AUTOBUS CON ALIMENTAZIONE METANO CNG, NUOVI DI FABBRICA, DI
ULTIMA GENERAZIONE, DI CLASSE II A PIANALE RIBASSATO SECONDO LA DIRETTIVA 2007/46 CE, DI
LUNGHEZZA COMPRESA TRA 17.800 mm E 18.750 mm E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN
FULL SERVICE

CUP F70J22000000006 – CIG 9430028149

Schema di contratto

SCRITTURA PRIVATA

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

TRA I SOGGETTI

a) la **Società Vicentina Trasporti a r.l.** con sede legale in Viale Milano 78, 36100 Vicenza - iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza con numero d'iscrizione, codice fiscale e partita IVA 03419220243, rappresentata in quest'atto dall'ing. Franco Ettore Viola, nato a il c.f., intestatario di firma digitale, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della suddetta società che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale e procuratore speciale, giusta procura in data 01/09/2021 rep. n° 82638, racc. n° 23967 del notaio dott. Giuseppe Muraro del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Azienda" o "SVT", parte appaltante;

e

b) la _____ con sede legale in via _____ n. _____, _____ (____) - iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di _____ con numero d'iscrizione, codice fiscale e partita _____, rappresentata in quest'atto da _____, nato a _____ (____) il _____, c.f. _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della suddetta società che rappresenta nella sua qualità di _____, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Fornitore" o "appaltatore", parte appaltatrice;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica le parti si danno reciprocamente atto.

PREMESSO

- che con bando di gara europea prot. 2022-9324 del 03/10/2022 inviato alla G.U.U.E. il 03/10/2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. __ del _____ è stata indetta una gara a procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di n. 10 autobus di linea appartenenti alla Classe II di cui alla direttiva 2007/46 CE, a tre assi, a pianale ribassato, di lunghezza compresa tra 17.800 mm e 18.750 mm, alimentazione a metano allo stato gassoso CNG, dotati di impianto di climatizzazione integrale, da adibire al servizio pubblico di linea per l'area interurbana e relativo contratto di manutenzione full service con un importo complessivo a base d'appalto € 5.781.000,00 di cui € 6.000,00 per OO.SS. non soggetti a ribasso

- che con provvedimento di SVT in data l'appalto è stato aggiudicato alla società di per l'importo

complessivo offerto di € oltre ad euro 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA, come da offerta di gara in data allegata in copia **sub 1** al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale;

- che l'acquisto dei suddetti autobus è finanziato nell'ambito delle risorse del P.N.C., Piano nazionale degli investimenti complementari finalizzati ad integrare, con risorse nazionali, gli investimenti del P.N.R.R. approvato con D.L. n. 59 del 06/05/2021, assegnate alla Regione Veneto con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 315 del 02/08/2021 e ripartite con la DGR Veneto n. 1652 del 29/11/2021

- che per la partecipazione e l'ammissione alla gara la Ditta ha dichiarato di aver preso esatta cognizione dei documenti di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto del Capitolato tecnico organizzativo e relativi allegati e li ha sottoscritti in segno di "accettazione";

- che in data _____ è stata rilasciata la **informazione** antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011

Oppure

- che non essendo ancora stata rilasciata la **informazione** antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, si procede alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva nel caso venga rilasciata la **informazione** antimafia interdittiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs 159/2011;

Oppure

- che essendo stata acquisita in data l'**informativa antimafia liberatoria provvisoria** in pendenza del completamento delle ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia, si procede alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. 120/2020 (decreto Semplificazioni)

- che è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, e si può quindi procedere con la stipula del contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, riconosciuta e confermata la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto di seguito.

Art. 1 – Oggetto e importo

S.V.T. affida alla Ditta, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura di n. 10 autobus di linea appartenenti alla Classe II di cui alla direttiva 2007/46 CE, a tre assi, a pianale ribassato, di lunghezza compresa tra 17.800 mm e 18.750 mm, alimentazione a metano allo stato gassoso CNG, dotati di impianto di climatizzazione integrale, da adibire al servizio pubblico di linea per l'area interurbana e relativo contratto di manutenzione full service, e successiva manutenzione assicurata full service, conformemente alla offerta presentata

dal Fornitore in sede di gara, per l'importo complessivo di €
(oltre ad euro 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA)
così suddivisi:

- fornitura di nr. 10 autobus €
(modello)
- manutenzione "full service" per 9 anni o 450.000 km €
(prezzo unitario offerto €/km.....)

Gli autobus dovranno essere conformi a tutte le norme vigenti in materia di omologazione ed immatricolazione di autobus, a quelle disciplinanti il trasporto pubblico locale mediante autobus e a tutta la normativa italiana ed europea cogente ed applicabile all'atto della consegna dei mezzi.

Art. 2 –Termini di consegna della fornitura

Il completamento della consegna degli autobus dovrà essere effettuata **entro il termine offerto in sede di gara pari a giorni**, con decorrenza dal, cioè precisamente entro il

In ogni caso il collaudo di accettazione non potrà comunque aver luogo oltre il termine "essenziale" (art. 1457 c.c.) del 31/12/2024 salvo differimento dei termini di rendicontazione nell'ambito delle procedure di finanziamento della fornitura.

Art. 3 –Durata del contratto di manutenzione full service

Il contratto per la manutenzione "full service" avrà la durata di 9 anni dalla data di consegna di ogni autobus come previsto nel Regolamento di manutenzione in full service – Allegato O..

E' facoltà di SVT recedere dal contratto di manutenzione al termine del 5° anno.

Art. 4 - Obblighi dell'Appaltatore

Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga ad eseguire l'appalto con l'osservanza piena, assoluta e inderogabile di norme, condizioni, patti, oneri e modalità previsti dai documenti di seguito elencati, che sono conservati agli atti di SVT e che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, già sottoscritti per integrale accettazione in sede di gara, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti ancorché non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

a) tutti i documenti posti a base di gara costituiti da:

.....

b) tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di gara, il cui contenuto ha valore negoziale, costituita dai seguenti documenti:

.....

c) il Documento Unico di valutazione dei rischi interferenti D.U.V.R.I.
ed il relativo verbale di coordinamento redatti in data

ART. 5 - Obblighi del fornitore inerenti il finanziamento

Trattandosi di fornitura finanziata con contributi pubblici come in premessa indicato, il fornitore si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria per ottenere il finanziamento nei termini stabiliti dagli Enti pubblici finanziatori e secondo le modalità prescritte dalla normativa di riferimento.

Nel caso in cui SVT non riesca a beneficiare, anche solo parzialmente, del finanziamento pubblico previsto, per fatto o colpa del Fornitore, ferma la escussione della garanzia definitiva, il Fornitore sarà tenuto a risarcire a SVT i maggiori danni cagionati a SVT per cause a lui imputabili.

Art. 6 – Corrispettivo della fornitura

Il prezzo unitario per l'acquisto di ciascun autobus offerto dal Fornitore in sede di gara è pari a euro _____ oltre a IVA e quindi per complessivi euro per l'intera flotta di n. 10 veicoli.

Il prezzo offerto per la fornitura dei 10 autobus si intende comprensivo di ogni onere, come previsto in Capitolato e, considerata l'esistenza di un termine espresso di completamento della stessa, resterà fisso ed invariabile e non è soggetto a revisione prezzi. Il Fornitore, con riferimento anche all'art. 1664 del Codice Civile, assume ogni e qualsiasi rischio economico, che si considera, pertanto, opportunamente valutato in sede di offerta.

Art. 7 – Corrispettivo del servizio di manutenzione Full Service – rivalutazione prezzi

Il prezzo unitario di €/km (iva esclusa) offerto dal Fornitore in sede di gara, come da economica allegata sub 1, costituisce il prezzo contrattuale per il servizio di manutenzione full service.

Il prezzo unitario €/km offerto per le attività di manutenzione full-service potrà essere aggiornato annualmente, in aumento o diminuzione, in seguito a richiesta scritta da parte del fornitore o di SVT, in base al 80% della variazione dell'indice generale ISTAT F.O.I. (indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi). Sarà tenuta in considerazione la variazione riferita al mese di aggiudicazione del contratto.

L'adeguamento del prezzo sarà riconosciuto solo dal mese successivo a quello di presentazione della domanda che dovrà pervenire tramite pec .

Art. 8 - Garanzia definitiva e garanzia per il Full service

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Fornitore

ha prestato garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di €
con polizza n° emessa il da

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata come previsto all'art. 11.1 del Capitolato Speciale.

Prima dell'immatricolazione dei veicoli il Fornitore deve presentare un'ulteriore garanzia a copertura dell'adempimento degli obblighi derivanti dal Servizio di Manutenzione Full Service come previsto all'art. 11.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 9 – Collaudi e immatricolazioni

Le prove e verifiche di collaudo degli autobus oggetto del presente contratto, saranno articolati nelle seguenti fasi finalizzate alla verifica delle scadenze contrattuali e della conformità dei veicoli rispetto a quanto atteso e offerto:

1. Collaudo in corso di produzione
2. Collaudo di fornitura
3. Collaudo di esercizio
4. Collaudo definitivo
5. Collaudo di fine Full Service

L'esito positivo di tutti i collaudi, prove e verifiche di cui sopra, mentre non impegnano in alcuna modo SVT, non sollevano comunque la Ditta dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche dei veicoli nonché di ogni loro funzionamento cui sono destinati e della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra sono a carico della Ditta.

Art. 10 –Manutenzione assicurata full-service degli autobus

Il servizio di manutenzione assicurata "full service" dei veicoli forniti dovrà essere prestato secondo le modalità indicate nel Regolamento del servizio di manutenzione in full service – Allegato O e relativi allegati, ed erogato in modo tale da garantire che l'indice di disponibilità non risulti inferiore a quanto previsto nella Scheda 14.2.a allegata ai documenti di gara.

La responsabilità per i danni a persone e cose cagionati dal veicolo a causa dalla mancata, ritardata o insufficiente manutenzione prevista e programmata da parte della Ditta, durante il periodo di garanzia e/o di manutenzione assicurata full-service, ricade completamente sulla stessa.

Art. 11 –Anticipazione - Fatturazioni e pagamenti

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, e s.m.i., sul valore complessivo del presente contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, ovvero sia decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione come specificato in Capitolato.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Le fatture (una per ciascun veicolo) devono riportare il CUP e il CIG indicati nel frontespizio del presente contratto

I pagamenti avverranno, dietro presentazione di regolare fattura, secondo quanto previsto in Capitolato

I pagamenti saranno effettuati a 60 gg d.f.f.m. (fine mese successivo alla data di emissione della fattura), previo accertamento della regolarità e correttezza della fornitura e previa acquisizione del Durc e verifica inadempimenti per i pagamenti di importo superiore ai 5.000 euro

Sull'importo delle prestazioni riferite al servizio di manutenzione full service verrà applicata la ritenuta dello 0,50 per cento (art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016). Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, al termine del contratto, dopo il collaudo di fine full service, previa acquisizione del DURC.

Art. 12 – Rispetto della tracciabilità finanziaria (art. 3 L. 136/2010)

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

In particolare l'Appaltatore si obbliga:

- a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato ad SVT che, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.;
- b) ad inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti sottoscritti con contraenti a qualsiasi titolo interessati, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto;
- c) a trasmettere ad SVT i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché la stessa possa accertare l'inserimento in esse della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;
- d) ad informare contestualmente SVT e l'Ufficio territoriale del Governo di

Vicenza qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla Legge 136/2010;

e) a comunicare tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010, SVT, come sopra rappresentata, dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è quello riportato nel frontespizio del presente atto.

SVT e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 13 - Garanzia

La fornitura e le successive manutenzioni dovranno essere garantite nei termini indicati all'art. 8 del capitolato tecnico organizzativo.

I periodi di garanzia decorrono dalla data di immatricolazione.

Per quanto ivi non indicato valgono le norme di legge.

Art. 14 – Personale, ambiente e sicurezza

L'appaltatore è tenuto ad osservare rigorosamente tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, salute, sicurezza del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Come disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 è stato redatto il DUVRI, tenuto conto, di concerto con la Ditta, dei possibili rischi relativi alle possibili interferenze tra le attività di SVT e la Ditta e le relative misure di sicurezza, tecniche e gestionali, adottate e adottabili per eliminare e ridurre i rischi.

E' fatto altresì obbligo alla ditta di cooperare con SVT nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché di coordinare con l'Azienda gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, in particolare in tutti i casi in cui vi sia un intervento congiunto di lavoratori di SVT e della ditta.

Infine la Ditta dovrà applicare quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti. Qualsiasi mancanza sarà segnalata agli organi preposti in materia.

Le gravi o ripetute violazioni degli obblighi di cui ai precedenti capoversi da parte della Ditta, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 15 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Si applicano gli artt. 30 e 105 del D. Lgs. 50/2016 relativi alla tutela dei lavoratori e regolarità contributiva.

Ogni responsabilità inerente alla gestione del contratto, ivi compresa quella in materia di sicurezza e salute in relazione al D.Lgs. 81/2008, fa interamente

carico al Fornitore

Art. 16 – Responsabilità e copertura assicurativa

Il Fornitore assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale in caso di infortuni, incidenti o danni a cose o persone provocati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto, della quale responsabilità s'intende sollevata SVT e il personale preposto alla sorveglianza dell'appalto.

A tal fine il Fornitore si impegna ad essere in possesso di idonea polizza di assicurazione RCT/O, stipulata con primaria compagnia e si impegna a mantenere in vigore tale polizza per tutta la durata del contratto, pagando le rate di premio alle relative scadenze.

Resta ferma l'intera responsabilità la Fornitore per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Art. 17 – Penali – esecuzione d'ufficio

L'eventuale applicazione delle penali per la fornitura e per il successivo contratto di manutenzione "full-service" saranno applicate nei termini e con le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e dagli altri documenti posti a base di gara.

Art. 18 – Risoluzione e recesso dal contratto

SVT. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nei seguenti casi:

- revoca o mancato rinnovo dei contratti di servizio di TPL in essere con gli Enti Affidanti;
- modifiche sostanziali della compagine societaria derivanti da atti di trasformazione quali, fusioni, cessioni di ramo d'azienda, ecc;

Il recesso sarà comunicato alla ditta mediante PEC contenente il motivo del recesso, con preavviso di almeno 15 giorni. Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso.

SVT si riserva di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c., senza pregiudizio di ogni azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi, che costituiscono ipotesi di clausola risolutiva espressa:

- qualora ricorra uno dei motivi indicati nel Capitolato;
- in caso di cessione del contratto;
- ai sensi dell'art. 109 del d.lgs 50/2016 e in tutti i casi previsti per legge.

Il Fornitore consente ad SVT di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa previa semplice comunicazione spedita tramite PEC.

Il contratto inoltre può essere risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108 del d.lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Art. 19 – Subappalto e cessione del contratto.

Attesa la mancata indicazione in sede di offerta di avvalersi della facoltà del subappalto, lo stesso è vietato.

oppure

La Fornitore ha dichiarato in sede di gara l'intenzione di ricorrere al subappalto per l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

I subappalti sono disciplinati dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici).

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato da SVT ed il relativo contratto di subappalto dovrà essere depositato presso SVT almeno venti giorni prima dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

E' vietata la cessione del contratto, a pena di nullità

Art. 20 - Variazioni in composizione societaria

Qualora, durante la durata del contratto, nella composizione della Fornitore avvenga una variazione superiore al 2%, ovvero vengano modificati gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, la Fornitore ha l'onere di darne tempestiva comunicazione a SVT.

Art. 21 – Varianti - Modifiche

Eventuali modifiche o varianti al contratto potranno essere ammesse esclusivamente entro i limiti e alle condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Art. 22 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici) per le parti ancora in vigore, applicabili ai settori speciali, del D. Lgs. 81/2008, della Legge 120/2020 (decreto semplificazioni) e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 23 - Controversie- Foro competente

Per qualunque controversia che non possa essere risolta con la procedura di accordo bonario di cui all'art. 206 del D.Lgs 50/2016 è competente, in via esclusiva, il Foro di Vicenza.

E' escluso l'arbitrato.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata – SVT srl di Vicenza, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, attualmente nella persona di Simone Vicentini, reperibile a questo indirizzo: SVT s.r.l. di Vicenza, Viale Milano 78, 36100 Vicenza Telefono: 0444223111 E-mail : svt@svt.vi.it, PEC: svt@legalmail.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab srl soc. unipersonale, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza - Telefono: +39.333.800.800.8, e-mail: info@ipslab.it, PEC: pec@pec.ipslab.it

I dati raccolti saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 25 – Clausola di riservatezza

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnato al Fornitore ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà di SVT.

Nello svolgimento dell'attività contrattualizzata, il Fornitore dovrà trattare i dati personali di soggetti terzi mettendo in atto ogni tipo di misura tecnica organizzativa idonea a garantire un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati, così come indicate dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016. Il soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso da SVT, è responsabile dell'eventuale violazione dei dati di soggetti terzi e sarà obbligato a risarcire il danno materiale o immateriale causato sia ad SVT che ai soggetti terzi interessati dalla violazione delle norme del Regolamento UE 679/2016.

Art. 26 - Rispetto del PROTOCOLLO DI LEGALITA' – Clausole risolutive espresse

Al presente contratto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto cui si rimanda.

Art. 27 – Domicilio Legale - Referenti

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono proprio domicilio come segue:

- la Fornitore presso la propria sede legale e all'indirizzo pec

- la Società Vicentina Trasporti a r.l. presso la propria sede legale e all'indirizzo pec svt@legalmail.it

La Ditta individuerà all'interno della propria organizzazione i referenti previsti in Capitolato che dovranno interfacciarsi con il RUP e il DEC di SVT e prestare tutta la necessaria collaborazione, per ogni necessità, al fine di permettere l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

I nominativi ed i recapiti dei referenti verranno reciprocamente comunicati dalle Parti per iscritto.

Eventuali variazioni delle persone all'uopo incaricate dovranno essere comunicate tempestivamente, in forma scritta, all'altra Parte

Art. 28 – Codice Etico e di Comportamento (d.lgs. 231/2001)

Al presente affidamento si applica altresì il Codice Etico e di Comportamento approvato da SVT in data 26/03/2021, in conformità al D.Lgs. 231/2001 e alla Legge 190/2012, quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito istituzionale www.svt.vi.it alla sezione Amministrazione Trasparente/ Disposizioni generali/Atti generali.

L'affidatario è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice etico e di comportamento di SVT, pena la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento del danno patito da SVT.

Art. 29 - Spese di contratto e trattamento fiscale

L'imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nella forma di scrittura privata non autenticata con sottoscrizione digitale, saranno interamente a carico della Fornitore. Il corrispettivo è imponibile IVA.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

La presente scrittura privata viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n.50/2016 in segno di accettazione dalle Parti che lo l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà, con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge

Allegato 1 offerta economica
per S.V.T.

per la FORNITORE

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)
